

**DELIBERAZIONE 17 MAGGIO 2018
290/2018/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI REGIONALI
RELATIVI ALL'INTRADAY COUPLING SUI CONFINI ITALIANI AI SENSI DELL'ARTICOLO
80 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1019^a riunione del 17 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 118/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 118/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento “*ERF Rules of Procedure*” con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione europee o i loro delegati esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 9(10) del regolamento CACM;
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” alla Commissione Europea, prot. Ministero per lo Sviluppo

Economico 21294, del 15 settembre 2016 (di seguito: lettera MISE 15 settembre 2016);

- la lettera del Presidente di ERF, del 10 maggio 2017, al Comitato europeo dei NEMO e a Entso-e (di seguito: lettera ERF 10 maggio 2017);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME), del 16 febbraio 2018, prot. Autorità 5194 del 22 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 16 febbraio 2018);
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 20 febbraio 2018, prot. Autorità 4997 del 21 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 20 febbraio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 118/2018/R/eel ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per l’identificazione, la ripartizione, la rendicontazione e il riconoscimento dei costi sostenuti da GME per il *single day ahead* e per l’*intraday coupling* ai sensi degli articoli 75, 76, 77 e 80 del Regolamento CACM;
- l’articolo 80(1) del Regolamento CACM prevede, in particolare, che i NEMO e i TSO interessati trasmettano alle autorità di regolazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi sostenuti;
- l’articolo 80(2) del Regolamento CACM, in particolare, suddivide i costi sostenuti dai NEMO e dai TSO per l’istituzione, la modifica e la gestione dei *single day ahead* e *intraday coupling* in costi derivanti dalle attività di tutti i NEMO o TSO coordinate su scala europea (di seguito: costi comuni), su scala regionale (di seguito: costi regionali) e su scala nazionale (di seguito: costi nazionali);
- l’articolo 80(3) del Regolamento CACM identifica i criteri con cui suddividere i costi comuni tra i TSO e i NEMO di ciascuno Stato membro dell’Unione;
- l’articolo 80(4) del Regolamento CACM prevede che i costi regionali debbano essere suddivisi utilizzando alternativamente i medesimi criteri utilizzati per i costi comuni o nuovi criteri definiti sulla base di accordi raggiunti a livello regionale dai NEMO e i TSO interessati, da sottoporre all’approvazione delle competenti autorità di regolazione nazionali;
- a fronte di una richiesta da parte di tutti i TSO e i NEMO impegnati nell’istituzione dei *single day ahead* e *intraday coupling*, le autorità di regolazione europea, nell’ambito ERF, hanno unanimemente adottato un atto di indirizzo, inviato con la lettera ERF 10 maggio 2017, recante le modalità di presentazione dei costi di cui all’articolo 80 del Regolamento CACM; in tale atto, in particolare:
 - si chiarisce che le categorie di costi comuni, regionali e nazionali debbano intendersi applicate a tre tipologie di costi, ovvero i costi sostenuti dai soli TSO, quelli sostenuti dai soli NEMO e quelli sostenuti congiuntamente dai NEMO e TSO;
 - si definiscono i parametri numerici con cui applicare i criteri di ripartizione di cui all’articolo 80 (3) del Regolamento CACM;

- si stabilisce che la regola di ripartizione di cui sopra abbia decorrenza a far data dal 14 febbraio 2017;
- l'atto di indirizzo di cui alla lettera ERF 10 maggio 2017 consente, quindi, di identificare la data del 14 febbraio 2017 come il limite temporale dopo il quale i costi sostenuti nell'ambito dei progetti per il *single day ahead* e *intraday coupling* debbano essere trattati ai sensi del CACM, sia con riferimento alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione, sia con riferimento alle modalità di riconoscimento da parte delle autorità di regolazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la lettera MISE 15 settembre 2016, la società GME è stata designata quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- con le comunicazioni 16 febbraio 2018 e 20 febbraio 2018, GME e Terna hanno rispettivamente inviato all'Autorità la proposta congiunta dei TSO e dei NEMO per la ripartizione dei costi relativi alle attività regionali per l'istituzione, la modifica e la gestione del *single intraday coupling* sulle frontiere italiane, ai sensi dell'articolo 80(4) del regolamento CACM;
- la proposta di cui al precedente alinea prevede:
 - la ripartizione dei costi relativi ai servizi resi dal *Project Manager* in parti uguali fra i NEMO e i TSO coinvolti;
 - la ripartizione dei costi relativi a interventi IT sulla base di criteri definiti di volta in volta dallo *Steering Committee* e sottoposti ad approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione nazionali;
 - la ripartizione di tutti gli altri costi in parti uguali fra i NEMO e i TSO coinvolti fino ad un tetto di 500.000 €, i costi eccedenti tale tetto sono, invece, ripartiti sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 80(3) del Regolamento CACM, già applicati ai costi classificabili come comuni ai sensi dell'articolo 80(2) del regolamento stesso;
- Terna e GME hanno, altresì, chiarito nelle rispettive comunicazioni che l'approvazione della sopracitata proposta è una condizione necessaria per il prosieguo delle attività legate all'avvio del *single intraday coupling* sui confini nazionali;
- gli uffici dell'Autorità hanno interagito con gli uffici delle altre autorità di regolazione interessate, pervenendo all'accordo sull'opportunità di approvare le suddette proposte, in quanto rispondenti alle osservazioni scambiate con i TSO e i NEMO nell'ambito delle attività di coordinamento a livello regionale.

RITENUTO CHE:

- in assenza di una approvazione dei criteri di ripartizione dei costi relativi alle attività regionali per l'istituzione, la modifica e la gestione del *single intraday coupling*

sulle frontiere italiane, ai sensi dell'articolo 80(4) del regolamento CACM, inviati da GME e Terna rispettivamente con le comunicazioni 16 febbraio 2018 e 20 febbraio 2018, sia messa a rischio l'implementazione del *single intraday coupling* sui confini nazionali;

- sia, pertanto, opportuno approvare la proposta congiunta dei TSO e dei NEMO di tali criteri di ripartizione anche al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di implementazione del *single intraday coupling* il cui avvio sui confini nazionali è, al momento, previsto per il primo semestre del 2019;
- sia, altresì, opportuno chiarire che i criteri di ripartizione sopra citati trovino applicazione solamente con riferimento ai costi sostenuti dal 14 febbraio 2017, in coerenza con l'atto di indirizzo di cui alla lettera ERF 10 maggio 2017;
- sia, infine, opportuno chiarire che l'approvazione dei criteri di ripartizione sopracitati non esaurisce il procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 118/2018/R/eel; detto procedimento, infatti, prosegue con riferimento alle specifiche modalità con cui riconoscere i costi sostenuti dal GME inerenti le attività relative ai *single day ahead* e *intraday coupling*

DELIBERA

1. di approvare la proposta congiunta dei TSO e dei NEMO per la ripartizione dei costi relativi alle attività regionali per l'istituzione, la modifica e la gestione del *single intraday coupling* sulle frontiere italiane, ai sensi dell'articolo 80(4) del regolamento CACM, inviata da GME e Terna rispettivamente con le comunicazioni 16 febbraio 2018 e 20 febbraio 2018;
2. di prevedere che i criteri di ripartizione di detta proposta trovino applicazione ai costi sorgenti dal 14 febbraio 2017 in avanti, in coerenza con l'atto di indirizzo di cui alla lettera ERF 10 maggio 2017;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro per lo Sviluppo Economico, a Terna e al GME;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni